

(N. 2555)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1952

Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli Palermo, Roma, Torino.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1951, n. 1634, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ha rinviato al 1° ottobre 1952 l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, nella parte concernente l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori di ruolo ordinario ad una delle sedi comprese nell'articolo 14 dello stesso decreto.

L'attuazione delle suddette disposizioni era stata già prorogata al 1° ottobre 1948 con l'articolo 32 dello stesso decreto 629 e al 1° ottobre 1950 con l'articolo 6, 2° comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

In effetti, il ripristino dell'obbligo del concorso speciale per l'accesso alle sedi primarie, disposto con la legge 13 luglio 1939, n. 1120,

e ristretto ad un minore numero di sedi col successivo regio decreto 17 agosto 1942, n. 1097, ha avuto una limitatissima applicazione: dal 1939 ad oggi sono stati espletati soltanto cinque concorsi speciali per cattedre di lettere negli istituti medi inferiori e due per cattedre di matematica e fisica. Numerosi altri analoghi concorsi sono stati revocati, finchè non è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, che con l'articolo 12 ha sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'accesso alle sedi primarie. La materia è stata in seguito disciplinata *ex-novo* col citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629, le cui disposizioni, però, come si è più sopra accennato, non hanno avuto finora applicazione.

I successivi rinvii di tale applicazione sono stati imposti in primo tempo da particolari

esigenze connesse alle situazioni che il periodo bellico aveva create e in un secondo momento dalla necessità di rendere più agevole l'attuazione del provvedimento sui ruoli speciali transitori degli insegnanti, date le inevitabili interferenze che questo veniva a determinare nel campo dell'assegnazione di personale insegnante a scuole comprese nelle sedi in parola.

Nè la situazione presenta oggi una evoluzione tale da consentire l'attuazione dal prossimo anno scolastico delle norme sui concorsi speciali: chè anzi, con l'inizio delle assegnazioni di sede ai vincitori dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio (i quali — a norma dell'articolo 6, 3° comma, del più volte citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 — possono essere temporaneamente assegnati a posti di sede primaria), il problema si è aggravato per la necessità di non sottrarre ad essi la possibilità di essere confermati nella sede primaria, mettendoli in condizione di non partecipare al concorso speciale, al quale si può adire solo col grado di ordinario.

D'altronde gli studi finora compiuti intorno al riassetto della legislazione scolastica non hanno imposto, in modo inequivocabile, l'esigenza del concorso speciale per adire le sedi di maggiore importanza: un criterio di prudente determinazione consiglia di soprassedere ancora per qualche tempo all'attuazione delle

norme stabilite col decreto n. 629 del 21 aprile 1947 in attesa che, nel quadro generale della riforma scolastica, presentemente all'esame della Camera dei deputati, possa essere definita una materia che finora, per varie vicende, non ha trovato una sicura ed organica disciplina.

Per le suesposte considerazioni si è dell'avviso che debba ulteriormente prorogarsi almeno per un triennio l'attuazione delle norme sui concorsi speciali. A tal fine è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge.

Esso riguarda esclusivamente la destinazione dei professori di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ed è riferito alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio esistenti nelle sedi in questione: ne sono esclusi i professori di ruolo speciale transitorio, per i quali rimane operante la disposizione del 3° comma dell'articolo 6 del più volte citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che prevede la temporaneità dell'assegnazione, sia dei professori di ruolo speciale transitorio destinati alle suddette sedi, sia dei professori di ruolo ordinario assegnati a posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle medesime sedi.

Il provvedimento non comporta alcuni onere per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 è sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.